

REGOLAMENTO AGGIORNATO

(Agg. Assemblea 16/05/2019)

Art. 1

Inquadramento programmatico-operativo

Nell'intendimento di dare certezza e trasparenza alle proprie attività l'Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "G.A.L. I.S.C. MADONIE", in seguito più brevemente indicata come GAL, applicherà la normativa della Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, la filosofia e la metodologia del Programma "L.E.A.D.E.R." dell'Unione Europea calandola nella strategia, più ampia, definita dalle leggi di programmazione e di partecipazione regionale e rispettando le nuove nozioni giuridiche europee della "compartecipazione" e del "partenariato" nonché le disposizioni di legge ad esse riferentesi.

Ciò al fine di attuare una programmazione di sviluppo economico sociale "democraticamente partecipata dal basso", basata su una visione generale dei problemi, consapevole dei bisogni locali, e, quindi, idonea a:

- sollecitare una sempre maggiore partecipazione delle potenzialità locali allo sviluppo del comprensorio;
- utilizzare, in modo integratore le disponibilità

finanziarie regionali, nazionali, ed europee;

- collegare le azioni di bilancio della spesa pubblica con le locali azioni integrate di sviluppo.

I principi ispiratori dei programmi di iniziativa comunitaria, cui si fa riferimento, sono:

- l'approccio integrato dello sviluppo rurale delle aree interne;

- i rapporti permanenti tra soggetti pubblici e privati sia nella fase di formulazione che di attuazione del programma di sviluppo, secondo il concetto di partecipazione operativa;

- la formulazione realistica dei programmi;

- le infrastrutture amministrative adeguate;

- la trasparenza del processo decisionale;

- la capacità di cooperazione con altri Soggetti istituzionali, tanto a carattere locale, regionale ed interregionale, quanto a carattere nazionale e sovranazionale, nonché con il mondo ed il sistema delle imprese.

Art. 2
Gli organi

Visto lo Statuto dell'Associazione e considerato che lo stesso è pienamente rispondente al combinato disposto degli articoli da 3 a 5 della Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, gli organi del GAL sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

Per quanto attiene alle competenze e funzioni, si fa rinvio allo Statuto. Qui, di seguito, in ossequio ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e nella previsione dell'elettività delle cariche associative (Art. 3, Comm1, Sub f) della Legge 383/2000, vengono riportate, in sintesi, le modalità e le condizioni necessarie per l'approvazione delle decisioni.

Art. 3
L'Assemblea dei Soci

Premesso che, a norma dello Statuto, ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da ogni altro associato, ma ciascun associato non può rappresentare più di due altri associati, l'Assemblea dei Soci, per le

deliberazioni di propria competenza, è regolata dalle seguenti norme.

1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

a. in forma totalitaria, anche in difetto di regolare convocazione;

b. quando siano presenti, anche per delega, tutti gli associati;

c. quando siano presenti, in prima convocazione, anche per delega, la maggioranza degli aventi diritto al voto;

d. quando siano presenti, in seconda convocazione, anche per delega, almeno i due quinti degli aventi diritto al voto.

2) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

3) Le deliberazioni, nelle assemblee ordinarie, vengono assunte a maggioranza relativa dei votanti.

4) Le votazioni vengono effettuate, di norma, a scrutinio palese.

Art. 4
Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette ad un massimo di

undici membri eletti dall'Assemblea, secondo la previsione statutaria in materia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che possono tenersi anche mediante l'ausilio delle tecnologie e/o apparecchiature di comunicazione disponibili, si terranno nella sede sociale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta, a mezzo fax, email e/o con posta elettronica certificata, spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo fax, email e/o con posta elettronica certificata o telefonicamente non meno di 24 ore prima della data ed ora della riunione. In caso di convocazione telefonica, verrà inviato contemporaneo avviso fax e email.

Il Presidente ha la facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In caso di necessità e/o urgenza, con il consenso unanime

dei presenti e con apposita annotazione a Verbale, il Consiglio d'Amministrazione, potrà variare e/o integrare l'Ordine del giorno, in apertura delle varie sedute.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione, per le deliberazioni di propria competenza, sono regolate dalle seguenti norme.

1) Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide:

a. in forma totalitaria, anche in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i componenti;

b. quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto;

2) le votazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono sempre per scrutinio palese;

3) le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione vengono assunte a maggioranza relativa dei votanti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione che per legge o per disposizione dello Statuto non siano demandati all'Assemblea dei Soci.

Art 5
Il Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli può conferire procure per determinati atti o categorie di atti.

Al Presidente compete, inoltre,:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci;
- b) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Associazione;
- c) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti della Associazione;
- d) accertare che si operi in conformità allo Statuto e ai regolamenti della Associazione;

Art. 6
Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

Il Revisore dei Conti ha le funzioni di controllo attribuite dalla legge, per quanto compatibile, al collegio sindacale delle società di capitale.

Art. 7
Spettanze del Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta, a norma dell'art. 14 e 26 dello Statuto, il rimborso delle spese sostenute ed un gettone di presenza da stabilirsi in sede di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8
Quote associative annuali

L'Assemblea delibera annualmente, in sede di approvazione del bilancio, sulle quote associative annuali.

Fino a nuova delibera, esse vengono determinate come segue:

- a) Comuni aderenti all'Associazione: (zero/31) per abitante residente. Il calcolo della quota annuale si otterrà applicando la tariffa sopra riportata al numero della popolazione censita al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza.
- b) Ente Parco delle Madonie: euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
- c) Provincia Regionale di Palermo: euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
- d) Agenzie di sviluppo Locale ed altri enti Pubblici euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);
- e) Associazioni di categoria, Sindacati e simili euro

500,00 (cinquecento virgola zero zero);

f) Banche, Istituti finanziari e loro derivati euro
1000,00 (mille virgola zero zero);

g) Tutti gli altri soggetti privati euro 75,00
(settantacinque virgola zero zero).

F.to: Inguaggiato Santo.